

N. 2196

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA, CONTINI e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2010

Disposizioni in materia di recupero, di tutela e di valorizzazione del patrimonio librario, archeologico ed artistico presente sul territorio italiano XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il nostro Paese possiede il più grande patrimonio librario, archeologico ed artistico del mondo e ciò costituisce motivo di vanto, sia per l'immagine di cultura e raffinatezza che ne scaturisce, sia per le possibilità economiche che si creano. Il turismo, infatti, in tutti i suoi aspetti, rappresenta una delle risorse più sicure ed apprezzate ed in tal senso merita di essere sostenuto attraverso interventi in grado di realizzare sinergie ed economie collegate con i beni in questione. Tuttavia, vi è un patrimonio culturale che giace non esposto nei sotterranei o nei depositi dei vari enti pubblici. Le motivazioni alla base di una situazione del genere sono le più varie e vanno dalla mancanza di spazi ai problemi economici, che spesso non consentono il restauro di opere o l'allestimento di mostre. Inoltre, si segnala una logica retriva, secondo la quale il patrimonio artistico debba essere semplicemente conservato, mentre invece sarebbe molto più utile procedere alla sua divulgazione, con le opportune garanzie di tutela e con strumenti adeguati, creando una sorta di investimento produttivo di tipo culturale. Del resto, la Costituzione, all'articolo 9, prevede esplicitamente che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione».

Il presente disegno di legge nasce, pertanto, dall'esigenza di metter a frutto l'enorme bagaglio culturale del nostro Paese, evitando che il patrimonio librario, archeologico ed artistico presente sul territorio vada sprecato, sia abbandonandolo al degrado al quale inevitabilmente il tempo e la mancanza di cure possono portare, sia non permettendo al pubblico di poter ammirare le bellezze nascoste, prevedendo, in tal senso, l'incentivazione delle iniziative volte a diffonderne la conoscenza, ma anche ad attrarre interessi turistici.

I primi due articoli, oltre ad indicare le finalità del provvedimento in esame, dispongono che le opere giacenti nei vari enti pubblici, e non dichiarate direttamente utilizzabili, siano messe a disposizione dei soggetti pubblici e privati che siano interessati ad assumerne la gestione.

L'articolo 2, nel dettaglio, prevede che i soggetti proprietari dei beni attribuiscano loro un valore economico convenzionale, con apposito regolamento interno, che, tuttavia, deve attenersi alle direttive stabilite precedentemente dal Ministro per i beni e le attività culturali. Lo stesso articolo descrive la procedura di affidamento dei beni stessi, che può avvenire mediante gara, appalto od asta pubblica cui sono ammessi a partecipare anche soggetti esteri, con indubbi benefici per lo sviluppo del nostro turismo al di fuori dei confini nazionali. È inoltre stabilito che una quota dei beni sia affidata, a fini divulgativi, a cooperative sociali, in possesso dei requisiti di legge.

La gestione dei beni ha una durata di nove anni, così da consentire l'allineamento con la durata delle locazioni immobiliari.

Al fine di rendere pienamente efficaci le previsioni di cui al presente disegno di legge, il comma 2 introduce una doppia sanzione per gli enti proprietari che non dovessero individuare i beni da sottoporre alla procedura di affidamento, prevedendo sia una pena pecuniaria sia l'intervento sostitutivo a cura del Ministro per i beni e le attività culturali.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3 elenca le modalità attraverso le quali i soggetti aggiudicatari dovranno provvedere alla tenuta dei beni loro affidati ed alla loro assicurazione, così da tutelare il patrimonio in questione. Indica, altresì, l'obbligo di corresponsione agli enti proprietari di un canone per l'uso dei beni.

L'articolo 4, infine, assicura che le disposizioni introdotte dal presente disegno di legge non abbiano effetti sui conti e sulla finanza pubblica, in quanto persino i costi di avvio della procedura di affidamento sono posti a carico dei partecipanti alla stessa. XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di recuperare, di tutelare e di valorizzare il patrimonio librario, archeologico e artistico presente sul territorio, di seguito denominato «patrimonio», dichiarato non utilizzabile direttamente dai soggetti pubblici che ne detengono la proprietà. A tal fine dispone che siano rese fruibili tutte le opere giacenti presso ogni soggetto pubblico.

Art. 2.

(Inventario ed utilizzo del patrimonio librario, archeologico ed artistico)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici proprietari del patrimonio devono provvedere ad individuare, tra il patrimonio contenuto nei rispettivi inventari, quello di cui disporre direttamente ovvero quello da affidare ad altri soggetti pubblici o privati, che ne assumono la gestione a titolo oneroso.
- 2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, i medesimi soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria, da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, ed il Ministro per i beni e le attività culturali nomina un commissario *ad acta*, con il compito di dare attuazione a quanto previsto ai commi 1 e 5.
- 3. Al patrimonio che è affidato ai soggetti di cui al comma 2 è attribuito un valore economico convenzionale. Le modalità di attribuzione di tale valore sono stabilite con regolamento interno emanato dai soggetti pro-

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prietari del patrimonio ed approvato dai rispettivi organi di amministrazione.

- 4. Il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce con proprio regolamento, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive attraverso le quali stabilire le modalità di attribuzione del valore economico di cui al comma 3.
- 5. La procedura di affidamento di cui al comma 1 può avvenire mediante gara, appalto o asta pubblica, cui possono partecipare anche soggetti esteri, ai sensi della procedura prevista dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Una quota del patromonio stabilita dai soggetti pubblici proprietari è affidata alle cooperative sociali secondo le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con le modalità stabilite dall'articolo 5 della medesima legge.
- 6. Il patrimonio è affidato ai soggetti aggiudicatari per la durata di nove anni, al termine dei quali viene effettuata una nuova procedura di affidamento, secondo le modalità di cui al comma 5.

Art. 3.

(Soggetti aggiudicatari)

- 1. I soggetti aggiudicatari del patrimonio di cui all'articolo 2:
- a) assumono la gestione del patrimonio, curandone il restauro, ove si renda necessario, sotto la diretta sorveglianza, consulenza ed espressa approvazione da parte dei soggetti proprietari del patrimonio;
- b) provvedono ad assicurare il patrimonio di cui alla lettera a), per tutta la durata del periodo di esposizione al pubblico, anche attraverso polizza fideiussoria, alle cifre fissate per ciascuno in sede di procedura di affidamento;

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) corrispondono ai soggetti proprietari del patrimonio un canone d'uso, calcolato in relazione al valore economico del patrimonio di cui all'articolo 2, comma 3, che può essere corrisposto in forma fissa a titolo di affitto, ovvero in percentuale, relativamente agli utili derivanti dall'attività dei soggetti aggiudicatari del patrimonio stesso.

Art. 4.

(Deposito)

- 1. I partecipanti alla procedura di affidamento di cui all'articolo 2, comma 1, versano, a titolo di deposito, una somma, il cui ammontare è determinato dai soggetti proprietari del patrimonio nella singola gara, appalto od asta pubblica, a copertura dei costi amministrativi sostenuti per l'avvio della procedura di affidamento.
- 2. I soggetti aggiudicatari del patrimonio di cui all'articolo 2 provvedono, in parti uguali, al rimborso delle somme versate dai soggetti partecipanti alla procedura di affidamento e non risultati aggiudicatari del patrimonio.